

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO**del 24 settembre 2020****sull'identificazione di soggetti giuridici****(CERS/2020/12)**

(2020/C 403/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), d) e f) e gli articoli 16 e 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'economia mondiale si basa su una rete intricata, strettamente connessa ed estremamente complessa di operazioni finanziarie create da un gran numero di contratti transfrontalieri con effetti in tutto il mondo. Tale rete comprende non solo istituzioni finanziarie, ma anche entità che intrattengono rapporti tra di loro e con i mercati finanziari. La rottura di un singolo nodo cruciale di tale rete ha il potenziale di causare il disfacimento di ampie parti dell'insieme, con implicazioni significative a livello globale. Una chiara identificazione dei singoli soggetti e dei loro collegamenti è un requisito fondamentale per tracciare una mappa affidabile del panorama economico e finanziario globale, necessaria per ridurre il contagio.
- (2) Il contagio finanziario si verifica poiché i soggetti finanziari e non finanziari sono legati da operazioni finanziarie e da attività e passività finanziarie. I canali di contagio sono creati dall'esposizione diretta attraverso i legami tra il settore finanziario e il settore non finanziario, nonché dall'esposizione indiretta quando i soggetti fanno parte dello stesso gruppo. Il contagio tra soggetti finanziari e non finanziari può diffondersi in entrambe le direzioni e si manifesta in modo più drammatico durante le crisi. Pertanto, una crisi finanziaria può estendersi dal settore finanziario a quello non finanziario, come dimostrato dal fallimento della banca di investimento Lehman Brothers nel 2008; una crisi economica può diffondersi dal settore non finanziario a quello finanziario, a causa, ad esempio, del sovraindebitamento di soggetti non finanziari o di una grave crisi dell'offerta o della domanda. Gli effetti economici e finanziari della crisi causata dalla pandemia di coronavirus (COVID-19) offrono un esempio delle strette correlazioni tra il settore finanziario e quello non finanziario. Consentire la corretta identificazione dei soggetti non finanziari è quindi importante quanto la corretta identificazione dei soggetti finanziari, al fine di garantire la stabilità finanziaria.
- (3) I grandi gruppi finanziari, come quelli degli enti a rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Institutions, G-SII), hanno strutture giuridiche altamente complesse che

concentrano numerose obbligazioni, tra cui molte sono ingenti. I G-SII hanno spesso un numero significativo di filiazioni e/o succursali internazionali e interagiscono con numerose controparti principali. Il fallimento di uno o più di questi G-SII avrebbe un impatto negativo sul sistema finanziario di molti paesi e, più in generale, sull'economia mondiale. Sono state messe in atto politiche per ridurre sia la probabilità che i G-SII falliscano sia gli effetti del loro fallimento. Quest'ultimo obiettivo potrebbe essere raggiunto migliorando le misure globali di risanamento e risoluzione. Quanto più complessa è la struttura del gruppo, tanto maggiori sono i costi e i tempi necessari per il suo risanamento e la sua risoluzione. L'individuazione di tali gruppi, nonché dei soggetti giuridici che ne fanno parte e della loro struttura generale, è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria.

- (4) Nel 2012 il G20 ha approvato le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) relative al quadro per lo sviluppo di un sistema internazionale di identificazione delle entità giuridiche (legal entity identifier, LEI) per le parti coinvolte in operazioni finanziarie e ha incoraggiato l'adozione globale del LEI per assistere le autorità e gli operatori di mercato nell'individuazione e gestione del rischio finanziario ⁽³⁾. Dalla sua introduzione, il LEI è stato adottato da più di un milione di soggetti in più di 200 paesi. L'uso di un identificativo unico, esclusivo e universale delle entità giuridiche ha aumentato le capacità delle autorità di valutare i rischi sistemici ed emergenti e di adottare misure correttive. In particolare, la chiara identificazione delle parti contrattuali in una rete di contratti finanziari globali elaborati elettronicamente ad un'altissima velocità consente alle autorità di utilizzare le tecnologie esistenti per analizzare l'interconnessione, individuare potenziali catene di contagio e rilevare gli abusi di mercato ai fini della stabilità finanziaria. Il LEI è diventato inoltre fondamentale per collegare le serie di dati esistenti formate da informazioni granulari relative a entità provenienti da più fonti.
- (5) Nel 2017 i leader del G20 hanno accolto con favore le raccomandazioni volte a promuovere l'uso di identificativi comuni, in particolare il LEI per le entità ⁽⁴⁾. Tuttavia, nel 2019, in un'analisi tematica dell'attuazione del LEI, l'FSB ha elencato una serie di difficoltà che il sistema LEI deve ancora superare ⁽⁵⁾. Tali difficoltà includono lo scarso tasso di adozione del LEI da parte di entità al di fuori dei mercati dei titoli e dei derivati negoziati fuori borsa (OTC); l'improvvisa emissione volta per volta a seguito dell'adozione di regolamenti dell'Unione quali il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ (comunemente denominato «EMIR») e il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ (comunemente denominato «MiFIR») senza una crescita sostenuta nel tempo; il livello insufficiente di adozione volontaria del LEI; e la limitata adozione del LEI da parte di soggetti non finanziari. Inoltre, sebbene la maggior parte delle società madri dei gruppi G-SII abbia un LEI, la copertura non si estende in generale a tutte le filiazioni e succursali internazionali o a tutte le controparti.
- (6) Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione. Nell'assolvere i propri compiti, il CERS dovrebbe contribuire a garantire la stabilità finanziaria e attenuare le ripercussioni negative sul mercato interno e sull'economia reale. A tali fini, la disponibilità e l'ampia adozione di un identificativo unico a livello mondiale per identificare in modo inequivocabile i soggetti coinvolti in operazioni finanziarie è di fondamentale importanza. Lo scarso tasso di adozione del LEI di cui sopra costituisce un fattore che può pregiudicare l'affidabilità dell'analisi della stabilità finanziaria, rendendo difficile valutare e confrontare

accuratamente i rischi nei mercati nazionali. Occorre pertanto colmare le lacune esistenti nell'adozione del LEI.

- (7) Lo scopo della presente raccomandazione è contribuire, in linea con il mandato del CERS, alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria nell'Unione mediante l'introduzione di un uso sistematico del LEI da parte delle entità coinvolte in operazioni finanziarie. Per conseguire tale obiettivo, la presente raccomandazione mira a introdurre un quadro giuridico dell'Unione per identificare in modo univoco i soggetti giuridici che effettuano operazioni finanziarie attraverso i LEI e rendere più sistematico l'uso del LEI per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico. Tenendo conto dei tempi per l'adozione di tale quadro dell'Unione, il CERS raccomanda alle autorità rilevanti di portare avanti e sistematizzare i loro sforzi per promuovere l'adozione e l'uso del LEI, avvalendosi a tal fine dei vari poteri di regolamentazione o di vigilanza che sono stati loro conferiti dal diritto nazionale o dell'Unione.
- (8) Come primo obiettivo, la raccomandazione mira a garantire che tutti i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, coinvolti in operazioni finanziarie, ottengano e mantengano un LEI. L'adozione del LEI nell'Unione è stata indotta principalmente dai requisiti normativi stabiliti in atti legislativi quali il regolamento (UE) n. 648/2012, il regolamento (UE) n. 600/2014, il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾. Tali requisiti si applicano ai soggetti coinvolti in operazioni su strumenti derivati OTC, in operazioni su strumenti derivati e altri strumenti finanziari negoziati in sedi di negoziazione e in operazioni di finanziamento tramite titoli, nonché agli emittenti di titoli. Anche altri atti legislativi e non legislativi, quali il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ — applicabile agli enti creditizi e finanziari — e la raccomandazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) sull'uso dell'identificativo delle entità giuridiche (LEI) ⁽¹¹⁾, così come gli orientamenti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sull'uso dell'identificativo delle entità giuridiche (LEI) ⁽¹²⁾, richiedono o raccomandano l'uso del LEI. Tuttavia, non esiste un approccio uniforme in tutti i mercati e l'uso del LEI non si estende attualmente ai settori non finanziari, di modo che la copertura del LEI risulta frammentata e non include settori importanti. Un quadro giuridico dell'Unione che disciplini l'uso del LEI nell'Unione consentirebbe un'attuazione coerente in tutti i settori dell'economia, massimizzando in tal modo i benefici derivanti dall'uso del LEI. Nel frattempo, e fino all'adozione di tale quadro, i soggetti sottoposti a vigilanza nell'Unione dovrebbero essere incoraggiati ad ottenere un LEI e le autorità preposte alla loro vigilanza dovrebbero, nella misura consentita dalla legge, richiedere loro di avere un LEI.
- (9) Il principio di proporzionalità dovrebbe essere applicato in modo da evitare oneri supplementari. Ad esempio, la legislazione dell'Unione potrebbe esentare i soggetti di minori dimensioni che non fanno parte di un gruppo più ampio dall'obbligo di ottenere un LEI o richiedere che sia loro fornito un LEI gratuitamente. È estremamente importante affrontare gli aspetti relativi ai costi del LEI mediante un approccio proporzionato, poiché i metodi di identificazione delle persone giuridiche variano da un ordinamento giuridico all'altro. All'interno dell'Unione esistono identificativi nazionali e di altro tipo utilizzati per soddisfare esigenze specifiche. Ad esempio, l'identificativo unico europeo (European unique identifier EUID) è utilizzato nel sistema di interconnessione dei registri delle imprese per garantire l'interoperabilità tra i registri delle imprese degli Stati membri. Tuttavia, il LEI, in quanto identificativo globale che mira alla copertura universale e affronta un'ampia gamma di applicazioni, è più adatto per l'obiettivo di

monitorare la stabilità finanziaria, date le importanti interconnessioni esistenti tra entità nell'Unione e nei paesi terzi. Il CERS è del parere che i registri delle imprese in tutta l'Unione potrebbero svolgere un ruolo nell'assegnazione dei LEI, insieme agli identificativi nazionali e agli EUID.

- (10) Da quando il LEI è divenuto disponibile, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità europee di vigilanza (AEV) hanno fortemente promosso il LEI e il suo utilizzo in relazione agli obblighi di segnalazione. Permangono tuttavia lacune in questo settore. Pertanto, un secondo obiettivo della raccomandazione è garantire l'uso sistematico e completo del LEI per l'identificazione dei soggetti nella segnalazione delle informazioni finanziarie. In primo luogo, se il soggetto sottoposto all'obbligo di segnalazione fosse tenuto a detenere un LEI per identificarsi, ciò consentirebbe alle autorità di identificare in modo univoco i soggetti nell'ambito di diversi quadri di segnalazione. In secondo luogo, il LEI dovrebbe essere utilizzato in modo più sistematico e completo per identificare altri soggetti per i quali il soggetto segnalante è tenuto a segnalare le informazioni. Tali soggetti comprendono, tra l'altro, gli emittenti di strumenti finanziari, le controparti di operazioni finanziarie e i soggetti collegati.
- (11) Un'entità per la quale devono essere segnalate informazioni finanziarie può non avere un LEI. Ciò avviene, ad esempio, quando un soggetto stabilito nell'Unione è esentato in base al principio di proporzionalità o se un soggetto stabilito in un paese terzo non ha acquisito un LEI. Sono già stati attuati vari interventi normativi per limitare l'accesso dei soggetti privi di un LEI ai mercati finanziari dell'Unione. La norma di cui al regolamento (UE) n. 600/2014, nota come «no LEI, no trade», sia stata di fondamentale importanza per l'adozione del LEI nell'Unione, richiedendo un LEI quale condizione preliminare per l'accesso ai mercati dell'Unione ⁽¹³⁾. Nei casi in cui la mancanza di un LEI non sia giustificata, il CERS incoraggia i destinatari della presente raccomandazione ad adottare, se del caso, un approccio analogo alla regola «no LEI, no trade».
- (12) Da quando il LEI è divenuto disponibile, anche le autorità statistiche nazionali, le autorità nazionali di vigilanza e le AEV hanno promosso il LEI e il suo utilizzo nel contesto delle informative al pubblico. Il LEI è stato utilizzato volontariamente o ne è stato imposto l'utilizzo in determinati registri pubblici, nella pubblicazione dei risultati delle prove di stress e in altre divulgazioni obbligatorie o volontarie dei dati. Tuttavia, il LEI non è ancora utilizzato in maniera sistematica, in quanto non è stato reso obbligatorio in tutti i casi, né ai sensi del diritto dell'Unione né ai sensi del nazionale. Per contribuire al terzo obiettivo della presente raccomandazione, vale a dire promuovere la sensibilizzazione e l'uso del LEI da parte del pubblico e agevolare l'accesso del pubblico alle informazioni societarie mediante l'uso del LEI, le autorità competenti dovrebbero rafforzare e sistematizzare ulteriormente i riferimenti al LEI nella divulgazione da parte loro di informazioni sulle entità.
- (13) La presente raccomandazione è stata elaborata tenendo conto delle iniziative internazionali ed europee in corso nel settore, comprese, ad esempio, le proposte dell'FSB nella sua analisi tematica del 2019 sull'attuazione del LEI di cui sopra.
- (14) La presente raccomandazione fa salvi i mandati in materia di politica monetaria delle banche centrali dell'Unione.
- (15) Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che i destinatari sono stati informati e dopo che il consiglio generale ha informato il Consiglio dell'Unione europea della sua intenzione in tal senso e ha dato al Consiglio la possibilità di rispondere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A — Introduzione di un quadro dell'Unione sull'uso del codice identificativo delle entità giuridiche

1. Si raccomanda alla Commissione di proporre che la legislazione dell'Unione includa un quadro giuridico comune dell'Unione che disciplini l'identificazione dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, coinvolti in operazioni finanziarie, mediante un identificativo delle entità giuridiche (LEI), prestando debita attenzione al principio di proporzionalità, tenendo conto della necessità di prevenire o attenuare il rischio sistemico per la stabilità finanziaria nell'Unione e conseguendo in tal modo gli obiettivi del mercato interno.
2. Si raccomanda alla Commissione di proporre che la legislazione dell'Unione che impone alle entità giuridiche l'obbligo di segnalare informazioni finanziarie, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nella raccomandazione A(1), includa l'obbligo di individuare mediante un LEI:
 - a) l'entità giuridica sottoposta all'obbligo di segnalazione; e
 - b) qualsiasi altra entità giuridica sulla quale devono essere segnalate informazioni e che ha un LEI.
3. Si raccomanda alla Commissione di proporre che la legislazione dell'Unione includa l'obbligo per le autorità di identificare mediante il proprio LEI ogni entità giuridica sulla quale esse divulgano pubblicamente informazioni e che abbia un LEI, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità, come espresso nella raccomandazione A(1).

Raccomandazione B — Utilizzo dell'identificativo delle entità giuridiche fino all'eventuale introduzione di una legislazione dell'Unione

In attesa di qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione per conformarsi alla raccomandazione A e dell'eventuale introduzione della corrispondente legislazione dell'Unione, si raccomanda che, nella misura consentita dalla legge e nel rispetto del principio di proporzionalità:

1. le autorità competenti impongano o, se del caso, continuino a imporre a tutti i soggetti giuridici coinvolti in operazioni finanziarie, rientranti nel loro mandato di vigilanza, di avere un LEI;
2. nel redigere, imporre o modificare gli obblighi di informativa finanziaria, le autorità includano o, se del caso, continuino a includere in tali obblighi l'obbligo di identificare mediante un LEI:
 - a) il soggetto giuridico sottoposto all'obbligo di segnalazione; e
 - b) ogni altro soggetto giuridico sul quale devono essere segnalate informazioni e che ha un LEI;
3. le autorità identifichino o, se del caso, continuino a identificare, mediante il proprio LEI, i soggetti giuridici in merito ai quali divulgano pubblicamente le informazioni e che hanno un LEI.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1. Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a) per «autorità rilevanti» si intendono:

- (i) le autorità nazionali competenti o di vigilanza come specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, al regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ e al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾;
- (ii) la BCE ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 ⁽¹⁷⁾;
- (iii) le autorità designate a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾ o dell'articolo 458, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (iv) le autorità macroprudenziali con gli obiettivi, le misure, i compiti, i poteri, gli strumenti, gli obblighi di rendicontazione e le altre caratteristiche di cui alla raccomandazione CERS/2011/3 ⁽¹⁹⁾;
- (v) le autorità di risoluzione designate dagli Stati membri a norma della direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾;

b) per «autorità» si intende:

- (i) autorità rilevanti;
- (ii) l'ABE;
- (iii) l'EIOPA;
- (iv) l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
- (v) Il Comitato di risoluzione unico;

c) per «identificativo delle entità giuridiche» (LEI) si intende un codice di riferimento di 20 caratteri per identificare in modo univoco soggetti giuridicamente distinti che effettuano operazioni finanziarie e i relativi dati di riferimento e che si basa sulla norma ISO 17442 elaborata dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;

d) per «soggetto giuridico» si intende un soggetto idoneo per un LEI in conformità alla norma ISO 17442 e alle linee guida sull'ammissibilità al LEI pubblicate dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici (Regulatory Oversight Committee for the Global Legal Entity Identifier System);

e) per «operazione finanziaria» si intende l'acquisizione netta di attività finanziarie o l'incremento netto delle passività per ciascun tipo di strumento finanziario, in conformità al paragrafo 1.66, lettera c), dell'allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾.

2. Criterio di attuazione

Nell'attuazione della presente raccomandazione dovrebbe essere prestata debita attenzione al principio di proporzionalità, tenendo conto degli obiettivi e dei contenuti di ciascuna raccomandazione.

3. Calendario per dare seguito alla raccomandazione

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i destinatari sono tenuti a riferire in merito alle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione, o a giustificare adeguatamente l'inerzia secondo la seguente tempistica:

1. Raccomandazione A

La Commissione è invitata a trasmettere una relazione sull'attuazione della raccomandazione A al Parlamento europeo, al Consiglio e al CERS entro il 30 giugno 2023.

2. Raccomandazione B

I destinatari della raccomandazione B sono invitati a trasmettere una relazione sull'attuazione di tale raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS entro il 31 dicembre 2021.

4. Monitoraggio e valutazione

1. Il segretariato del CERS:

- a) presterà assistenza ai destinatari, assicurando il coordinamento nella presentazione delle relazioni e la fornitura dei relativi modelli, e indicando nei dettagli, ove necessario, le modalità e la tempistica per dar seguito alla raccomandazione, in modo da limitare gli oneri di segnalazione in capo ai destinatari;
- b) verificherà il seguito dato dai destinatari, fornirà loro assistenza su richiesta e invierà relazioni di follow-up al Consiglio generale tramite il Comitato direttivo.

2. Il Consiglio generale valuterà le azioni intraprese e le motivazioni comunicate dai destinatari e, se del caso, può decidere se la presente raccomandazione non sia stata rispettata e se un destinatario abbia omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 settembre 2020

*Capo del Segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale
del CERS*

Francesco MAZZAFERRO

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

⁽³⁾ Cfr. «Dichiarazione dei leader del G20», disponibile sul sito web del G20 all'indirizzo: <https://g20.org/en/g20/Documents/2012-Mexico-Leaders-Declaration0619-loscabos.pdf>

⁽⁴⁾ Cfr. «Allegato alla dichiarazione dei leader del G20: Piano d'azione del G20 di Amburgo», disponibile sul sito web del G20 all'indirizzo: https://www.g20germany.de/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-hamburg-action-plan-en__blob=publicationFile&v=4.pdf

⁽⁵⁾ Cfr. «Thematic Review on Implementation of the Legal Entity Identifier» (Analisi tematica dell'attuazione dell'identificativo delle entità giuridiche), disponibile sul sito web dell'FSB all'indirizzo <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P280519-2.pdf>.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del

23.12.2015, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Raccomandazione dell'ABE sull'uso dell'identificativo delle entità giuridiche (EBA/REC/2014/01), disponibile sul sito dell'EBA all'indirizzo <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/consultation-paper-draft-recommendation-on-the-use-of-legal-entity-identifier-lei>

⁽¹²⁾ Orientamenti per l'uso dell'identificativo delle entità giuridiche (EIOPA-BoS-14-026) disponibili sul sito dell'EIOPA all'indirizzo https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/lei_gls_en_ori.pdf

⁽¹³⁾ Cfr. l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449), il quale stabilisce che «Le imprese di investimento non forniscono un servizio che fa scattare l'obbligo di presentare una segnalazione per un'operazione realizzata per conto di un cliente che è ammissibile per il codice identificativo del soggetto giuridico, prima di acquisire da tale cliente il codice identificativo del soggetto giuridico.».

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽¹⁹⁾ Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (GU C 41 del 14.2.2012, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).